

Roma, 12 ottobre 2009



**Ministero del Lavoro, della  
Salute e delle Politiche Sociali**

All' INAF  
Istituto Nazionale di Astrofisica  
V.le Parco Mellini 84  
00136 Roma

**DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**

Prot. 25/I/0014907

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – applicazione degli istituti posti a tutela del lavoratore di cui alla L. n. 68/1999 anche ai lavoratori ipovedenti assunti ai sensi della L. n. 113/1985.

L'INAF ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della scrivente Direzione in merito alla applicabilità degli istituti posti a tutela del lavoratore e disciplinati dalla L. n. 68/1999 anche con riferimento ai lavoratori non vedenti assunti ai sensi della L. n. 113/1985. In particolare l'Istituto chiede chiarimenti in merito alla applicabilità dell'art. 10 della L. n. 68/1999 *“a quel lavoratore che, assunto per mansioni di centralinista ipovedente ai sensi della normativa speciale, fatta salva dall'art. 1, comma 3, della L. n. 68/1999, sia stato successivamente dichiarato non idoneo in modo permanente allo svolgimento di quelle mansioni”*.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del Lavoro, si rappresenta quanto segue.

L'art. 10 richiamato dall'istante stabilisce, fra l'altro, che *“nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che (...) sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo (...). Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (...) La richiesta di*

*accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda".*

Non essendo tali tutele previste dalla specifica disciplina della L. n. 113/1985, recante la “disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti”, ne deriva la problematica sulla estensione delle tutele menzionate – ed in particolare del diritto alla verifica circa l’aggravamento delle condizioni di salute e circa la compatibilità delle stesse con lo svolgimento della attività di lavoro – anche alla categoria dei lavoratori non vedenti.

Al riguardo è sufficiente osservare che fra i soggetti disabili cui si applica la L. n. 68/1999 sono previsti anche i non vedenti, ossia “*coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione*” (art. 1, comma 2, L. n. 68/1999). Il richiamo operato dalla stessa L. n. 68/1999 (art. 1, comma 3) circa la permanenza in vigore della L. n. 113/1985 va dunque inteso quale “integrazione” delle diverse fonti normative; ciò a condizione che fra le diverse discipline non sorgano contrasti, eventualmente ed evidentemente da risolvere secondo un criterio di specialità. Sarebbe peraltro del tutto irragionevole una diversa soluzione, tale da introdurre una disparità di trattamento e di tutele nei confronti dei lavoratori esclusivamente in base alla tipologia di disabilità.

Ciò premesso si ritiene che in presenza di un verbale della Commissione ASL per il riconoscimento dell’invalidità civile che accerti la non idoneità del soggetto allo svolgimento delle mansioni di centralinista telefonico non vedente – idoneità che gli aveva consentito l’iscrizione all’Albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici non vedenti, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 113/1985 – ne consegue che il soggetto debba essere adibito a mansioni compatibili con il suo attuale stato di salute.

Pertanto le garanzie e le procedure previste dall’art. 10 della L. n. 68/1999 trovano applicazione anche con riferimento ai centralinisti telefonici non vedenti sulla base degli accertamenti operati dalla commissione medica di cui alla L. n. 295/1990 integrata ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104/1992.

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Paolo Pennesi)